



DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO DEL TERMINAL RO RO NELL'AVAMPORTO OVEST DEL PORTO CANALE CON LO SVINCOLO VIARIO ESISTENTE SULLA SS 195 E RIPRISTINO DELLA EX SS 195 – PORTO DI CAGLIARI – CUP D21B19000280006 – CIG A0100FD39F

Decreto di avvio della procedura n. 299 del 20/09/2023

Intervento finanziato con fondi PNRR di cui alla Missione M5C3 “Interventi speciali per la coesione territoriale” ed in particolare all’Investimento 4 “Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES).

Importo complessivo dell'appalto: € 10.229.675,00 di cui:

- € 8.866.049,37 per lavori;
- € 1.024.230,17 per costi della manodopera non soggetti a ribasso;
- € 339.395,46 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.

RUP: Ing. Alessandra Mannai



PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	7
1.3. IDENTIFICAZIONE	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1. DOCUMENTI DI GARA	8
2.2. CHIARIMENTI	9
2.3. COMUNICAZIONI	9
3. OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
3.1. DURATA	11
3.2. PREMIO DI ACCELERAZIONE	12
3.3. REVISIONE PREZZI	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	14
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	17
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 100, comma 1, lett. a) del Codice)	17
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E FINANZIARIA	17
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	18
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE (art. 65, comma 2, lett. b), CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE (art. 65, comma2, lett. c) E CONSORZI STABILI (art. 65, comma2, lett.d)	19
7. AVVALIMENTO (ART. 104 DEL CODICE)	19
8. SUBAPPALTO	21
9. GARANZIA PROVVISORIA (ART 106 DEL CODICE)	21
10. SOPRALLUOGO	25
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC	25
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	26
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	27
14. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	29
14.1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE GENERALE	29
14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14	35
14.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	35
14.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	35
15. OFFERTA ECONOMICA	37
CONTENUTI DELL' OFFERTA ECONOMICA	37
16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	38
23. AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	39
24. IMPEGNI DELL' OPERATORE ECONOMICO (ART. 102 DEL CODICE)	41
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	41



26. OBBLIGO RISPETTO DEI PRINCIPI DNSH.....	42
27. IMPOSTA DI BOLLO (ART 18. CODICE)	43
28. PAGAMENTI.....	43
⇒ ANTICIPAZIONE	43
⇒ PAGAMENTI IN ACCONTO.....	44
⇒ PAGAMENTI A SALDO	45
29. DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA.....	45
30. PENALI	46
31. CODICE DI COMPORTAMENTO	47
32. ACCESSO AGLI ATTI	47
33. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	47
34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	48



PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui, unitamente agli altri allegati richiamati, costituisce parte integrante e sostanziale, contiene:

- l'individuazione dell'oggetto d'appalto;
- le norme integrative al bando relative ai requisiti e alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (di seguito di seguito denominata "AdSP");
- le modalità e i termini di presentazione delle offerte e dei documenti a corredo delle stesse;
- le disposizioni inerenti alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;
- gli adempimenti necessari all'aggiudicazione e alla stipula del contratto d'appalto.

Con decreto del Presidente n 229 del 20/09/2023, l'AdSP ha disposto di approvare il progetto esecutivo dei "lavori di realizzazione della strada di collegamento del Terminal Ro Ro nell'avamposto ovest del Porto Canale di Cagliari con lo svincolo viario esistente sulla SS 195 e ripristino della ex SS 195, CUP D21B19000280006 – CIG A0100FD39F" e di affidare i lavori di cui trattasi mediante procedura aperta ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito denominato Codice), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.108 comma 1 avvalendosi dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art.107 comma 3 del Codice.

Trattandosi di un appalto finanziato con Fondi PNRR trovano applicazione, ai sensi dell'art.225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 le disposizioni di cui al decreto legge 77/2021 convertito con modifiche dalla legge 29 luglio 2021 n.108.

Il corrispettivo è da considerarsi a corpo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice.

Il progetto è stato validato in data 20.09.2023 ed inserito nel programma triennale dei lavori 2021 - 2023, approvato con delibera del Comitato di Gestione n. 21 del 28.07.2021.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://albi.AdSPmaredisardegna.it>.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Porto Canale di Cagliari (codice ISTAT: 092009).

CPV Prevalente 45233120-6 (Lavori di costruzione di strade)

CPV Secondarie 45232130-2 (Lavori di costruzione di tubature per la conduzione di acqua piovana)



77310000-6 (Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi)

Il soggetto aggiudicatore è: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (AdSP) – Molo Dogana, 09123, Cagliari - pec: AdSP@pec.AdSPmaredisardegna.it.

Il Bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla GUUE il 22.09.2023 e pubblicato sulla GURI n. 112 del 27/09/2023, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, e sul profilo dell'AdSP al seguente indirizzo: <http://www.AdSPmaredisardegna.it>

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Alessandra Mannai (mannai@AdSPmaredisardegna.it).

La durata del procedimento prevista è pari a 3 mesi dalla pubblicazione del bando.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Le procedure per la registrazione, per la qualificazione e per tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma telematica su cui si svolgerà la procedura, sono indicate nei manuali tecnici disponibili sul portale <https://albi.AdSPmaredisardegna.it/>. La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema è possibile contattare il supporto tecnico raggiungibile dal link:

<https://albi.AdSPmaredisardegna.it/helpdesk>

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Professionisti (R.T.P) o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo.



L'utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

Si evidenzia che ai fini della partecipazione non è necessario effettuare la “Richiesta di Iscrizione agli Albi e Abilitazione”.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

L'AdSP non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni ivi presenti.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'AdSP può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata



del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

L'AdSP si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte al seguente link:
<https://albi.AdSPmaredisardegna.it/>

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella Piattaforma, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della stessa.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto



- legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

I documenti di gara sono disponibili sul sito dell'AdSP <http://www.adspmaredisardegna.it/> nella sezione Albo Pretorio - Bandi e gare e nella Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di gara.

Copia del progetto è disponibile al seguente link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1-yZCAL7iVIEj-vqfn1Bha1BmUA7MHRvE?usp=sharing>



2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la Piattaforma nella sezione riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Si precisa che verranno presi in considerazione esclusivamente i quesiti richiesti all'interno dell'area riservata alla specifica procedura e non quelli inviati utilizzando la messaggistica generica.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla presente procedura sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), tramite la piattaforma e, per quanto non previsto dalla predetta, mediante l'utilizzo del domicilio digitale (**pec**), che dovrà corrispondere allo stesso indirizzo utilizzato in sede di registrazione della Piattaforma.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.



In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art.58 comma 2 del D.Lgs 36/2023 l'appalto è costituito da un unico lotto poiché tutte le attività riferite ai lavori di cui trattasi sono strettamente correlate tra loro e necessarie a rendere funzionale l'opera per le esigenze dell'Ente (completamento della viabilità interna portuale e collegamento dell'infrastrutturazione delle aree G2W col nuovo Terminal Ro Ro nell'avamposto ovest del Porto Canale). Essa, pertanto, non risulta suddivisibile in lotti funzionali.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori occorrenti per eseguire e dare completamente ultimato l'intervento di realizzazione della strada di collegamento del Terminal Ro Ro nell'avamposto ovest del Porto Canale con lo svincolo viario esistente sulla SS 195 ed il ripristino della ex SS 195 - Porto di Cagliari.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera, dai documenti di gara e relativi allegati.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, e dell'art. 41, comma 13, del Codice, il Contratto Collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il CCNL Edilizia e Industria.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 10.229.675,00, così suddiviso:

- Importo Lavori: € 8.866.049,37
- Costi della manodopera non soggetti a ribasso: € 1.024.230,17
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 339.395,46

I lavori ricompresi nell'appalto appartengono alle seguenti categorie:



Lavorazioni	Categoria SOA	Classifica	Qualificazion e obbligatoria (Si/No) e	Importo totale delle Categorie Lavori €	% sull' importo totale dell' appalto	Avvalimento	CCNL Da applicarsi	Prevalente/sc orporabile/ subappaltabile
Si rimanda al dettaglio contenuto nel capitolato speciale di appalto	OG3	VI	si	6.876.149,13	67,22%	si	Edilizia Industria	Prevalente/ subappaltabile
	OG6	IV	si	2.692.620,07	26,32%	si	Edilizia Industria	Scorporabile/ subappaltabile
	OS 24	III	si	660.905,80	6,46%	si	Edilizia Industria	Scorporabile/ subappaltabile
TOTALE				10.229.675,00	100%			

Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 al Codice, qualora il concorrente non sia in possesso di tutte le suddette categorie, **per partecipare alla gara** è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG3 per l'importo totale dei lavori. Per **l'esecuzione dei lavori**, poiché trattasi di categorie a qualificazione obbligatoria, dovrà procedersi necessariamente al subappalto, all'avvalimento oppure a costituire un RTI.

In caso di subappalto si applica l'articolo 119 del D. Lgs. 36/2023 e si rimanda a quanto precisato all'art.8 del presente disciplinare.

Si precisa, che vige il divieto di cessione dell'appalto di cui all'art. 119, comma 1 del D.Lgs.36/2023, che prevede espressamente: "A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera".

Resta inteso che per la validità e l'efficacia del subappalto il concorrente deve indicare dettagliatamente le lavorazioni che intende subappaltare.

3.1. DURATA

La durata dell'esecuzione dei lavori è prevista in **14 mesi ovvero 427 (quattrocentoventisette)** giorni naturali e consecutivi, e comprende il tempo decorrente dal verbale di consegna dei lavori, fino alla conclusione degli stessi. La durata tiene conto anche dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.



È facoltà dell'AdSP procedere in via d'urgenza all'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9, del D. Lgs. 36/2023, qualora si renda necessario al fine di non perdere il finanziamento PNRR (si rappresenta che i lavori dovranno necessariamente essere consegnati entro il 31.12.2023).

3.2. PREMIO DI ACCELERAZIONE

È previsto un premio di accelerazione ai sensi dell'art. 50, comma 4, della Legge 29 luglio 2021 n.108 per ogni giorno di anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale di cui all'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto ovvero pari allo 0,6 ‰ (zero virgola sei) dell'importo netto contrattuale.

3.3. REVISIONE PREZZI

È ammessa la revisione prezzi, come previsto dall'art.60 del D. Lgs 36/2023, secondo le modalità nel medesimo articolo previste.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'AdSP accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);



- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.



Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei **requisiti di ordine generale** previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

L'AdSP verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (art. 96 comma 6 del Codice).

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata all'AdSP.



Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'AdSP.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'AdSP ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza (art. 96 comma 7 del Codice).

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Ai sensi dell'art. 47 del decreto legge 77/2021 sono esclusi dalla gara (obbligo PNRR e PNC):



- ❖ gli operatori economici che, al momento della presentazione dell'offerta, non siano in regola con gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del D.Lgs. n. 50/2016;
- ❖ gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta dipendenti**, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- ❖ gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti **pari o superiore a quindici** e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre all'AdSP di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021;

Ai sensi dell'art. 47 del decreto legge 77/2021 convertito con modifiche dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 (obbligo PNRR e PNC), **il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto**, ad assicurare:

- una quota pari al 30% di occupazione giovanile;
- una quota pari al 5% di occupazione femminile.

Si precisa che:

- *in ordine alla platea dei lavoratori da considerare per il calcolo delle percentuali di cui sopra si deve fare riferimento al numero complessivo delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del presente contratto;*
- *la quota percentuale di incremento, nelle misure sopra indicate, deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le categorie;*
- *le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale (**Parere MIMS n. 1361/2022**);*



- *la quota inferiore al 30% di occupazione femminile è determinata dalla tipologia e natura dell'appalto e, in particolare, delle mansioni da svolgere per l'esecuzione del contratto e per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, che necessitano di specializzazioni tali da rendere l'occupazione femminile di difficile applicazione (Decreto 7 dicembre 2021- Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità);*
- ❖ gli operatori economici accettano, senza condizione o riserva alcuna, gli obblighi derivanti dal rispetto del principio DNSH relativo alla fase di esecuzione del contratto.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei punti seguenti.

L'AdSP verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'AdSP e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 100, comma 1, lett. a) del Codice)

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'AdSP tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E FINANZIARIA

L'operatore economico deve essere in possesso di regolare attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione SOA, in corso di validità che attesti, ai sensi dell'allegato



II.12 del D.lgs. 36/2023 la qualificazione nella categoria prevalente **OG3** classifica VI e nelle categorie scorporabili **OG 6** classe IV e **OS24** classe III.

Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 al Codice, qualora il concorrente non sia in possesso di tutte le suddette categorie, **per partecipare alla gara**, è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG3 per l'importo totale dei lavori. Per **l'esecuzione dei lavori**, poiché trattasi di categorie a qualificazione obbligatoria, dovrà procedersi necessariamente al subappalto, all'avvalimento oppure costituire un RTI.

In caso di subappalto si applica l'art. 119 del Codice.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) ed h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale, i requisiti di idoneità professionale ed il requisito di capacità tecnica finanziaria (SOA).

I requisiti di ordine generale ed i requisiti di idoneità professionale, devono essere posseduti da ciascun soggetto componente il raggruppamento, consorzio, e da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità tecnica finanziaria, relativo al possesso dell'attestazione SOA, fermo il principio in base al quale la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte del raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna (art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/consorzio nel suo complesso. Si precisa che **l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del succitato comma 2.**

Ai sensi del comma 4 del succitato articolo 30, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di capacità tecnica finanziaria, relativi al possesso dell'attestazione SOA, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.



6.4. **INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE (art. 65, comma 2, lett. b), CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE (art. 65, comma 2, lett. c) E CONSORZI STABILI (art. 65, comma 2, lett. d)**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale, i requisiti di idoneità professionale e il requisito di capacità tecnica finanziaria (SOA).

Il requisito di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo al possesso di capacità tecnica finanziaria (SOA), per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, è dimostrato tramite requisiti propri e, nel novero di questi, vengono fatti valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono (*art. 67 comma 5 del Codice*). Mentre, per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, tale requisito è posseduto e comprovato dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate (*art. 67, comma 2, lett. b) del Codice*).

7. **AVVALIMENTO (art. 104 del Codice)**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione **da uno o più operatori economici ausiliari** per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui **l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta**, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti (art. 104, comma 12, del Codice).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47



del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'AdSP in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'AdSP, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il **contratto di avvalimento**, che deve essere redatto e sottoscritto digitalmente dalle parti, nonché le **dichiarazioni dell'ausiliario**, in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 104 del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa (art. 101, comma 1, lettera a) del Codice).

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'AdSP. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento (art. 104, comma 6, del Codice).

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'AdSP procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.



L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 5 giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente (art. 104, comma 5, del Codice).

8. SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dall'AdSP.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, il concorrente **indica i lavori o le parti di opere che intende subappaltare**. Pertanto, nessuna autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata in assenza del rispetto di tale indicazione.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art.119, comma 17, del D. Lgs 36/2023, potranno essere subappaltate tutte le categorie di lavoro, **ma non potranno essere oggetto di ulteriore subappalto (subappalto a cascata)** in considerazione della natura delle lavorazioni da effettuare, dell'esigenza di garantire il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro in generale, al fine di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'AdSP dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si precisa che vige il divieto di cessione dell'appalto di cui all'art. 119, comma 1 del D.Lgs.36/2023, che prevede espressamente: "A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera".

9. GARANZIA PROVVISORIA (ART. 106 DEL CODICE)

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente di



importo pari ad € 204.593,50. **Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.**

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente IT04T0101504800000070138363 intestato all'AdSP;
- La fideiussione può essere rilasciata:
 - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato
<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La succitata garanzia può essere rilasciata congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con l'AdSP (art. 117, comma 12, del Codice).

La fideiussione deve:



- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (AdSP);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice Civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'AdSP;
 4. la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso l'AdSP per l'eventuale indebito arricchimento (art 106, comma 9, e art. 117, comma 12, del Codice)

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;



- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi individuati tra quelli di cui all'allegato II.13 del codice: 45001, 14001, UNI/PdR 125, 28000, 39001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione le certificazioni possedute.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto (art 106 comma 7); la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.



10. SOPRALLUOGO

Costituisce condizione necessaria per la partecipazione alla procedura di affidamento la preventiva presa visione dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega accompagnata dalla copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il sopralluogo potrà essere effettuato previa comunicazione all'ufficio tecnico dell'ente che consentirà l'accesso ai luoghi. a tal fine i concorrenti dovranno contattare l'Ing. Monica Deidda al numero 070/679531 **entro e non oltre il 25.10.2023**.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 (<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante consultazione del FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.



N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **10:00** del giorno **27.10.2023** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Nel giorno e nell'ora stabiliti il RUP, il soggetto deputato all'espletamento della gara o la Commissione a tal fine istituita, darà avvio alle operazioni di gara che si terranno esclusivamente in modalità telematica.

L'**offerta** dovrà essere composta dai seguenti documenti:

A – Documentazione amministrativa



B – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'AdSP considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La documentazione dovrà essere redatta preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma, raggiungibile al seguente <https://albi.AdSPmaredisardegna.it/>.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'AdSP entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.



Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore ai 5 giorni e non superiore a 10 affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

In caso di inutile decorso del termine, l'AdSP procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'AdSP può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.



14. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa dovrà essere inserita, pena l'esclusione dalla gara, nel sistema telematico e dovrà contenere:

- 1) istanza di partecipazione e dichiarazione generale;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) eventuale relazione di cui al punto 14.2 (relazione sul concordato preventivo);
- 5) quietanza in originale del versamento della cauzione provvisoria e certificazioni/marchi per eventuale riduzione;
- 6) passOE;
- 7) eventuale documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.3;
- 8) eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.4;
- 9) eventuale dichiarazione per consorziate esecutrici;
- 10) eventuale dichiarazione per società cooptate;
- 11) contributo Anac di cui al punto 11;
- 12) informativa negoziale relativa al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR";
- 13) dichiarazione obblighi PNRR E PNC;
- 14) eventuale copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti;
- 15) attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dall'Ufficio Tecnico dell'Ente.

14.1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE GENERALE

L'istanza di partecipazione con le relative dichiarazioni è redatta secondo il modello allegato alla presente procedura.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a **tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.**



Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a **tutti i soggetti indicati al comma 3 del succitato art. 94.**

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza di **tutte le altre cause di esclusione** sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le eventuali **misure di self-cleaning** adottate, oppure dimostra l'impossibilità di aver potuto adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. In tal caso si impegna sin da ora ad adottare le misure correttive di cui comma 6 dell'art. 96 del Codice comunicandole tempestivamente all'AdSP.

Qualora la causa di esclusione si verificasse dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore economico si impegna alla adozione delle opportune misure correttive, comunicandole tempestivamente all'AdSP (art 96. Comma 4 del Codice).

Se l'operatore economico omette di comunicare all'AdSP la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'AdSP ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali



circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nell'istanza di partecipazione e relative dichiarazioni il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara ed in particolare:
- di essere edotto che i lavori dovranno avere inizio entro il 31.12.2023, al fine di rispettare la tempistica prevista dal PNRR per la misura con cui è stato finanziato il presente intervento;
- Di aver preso visione ed essere edotti dello studio DNSH e di quanto a carico dell'appaltatore previsto al prf 6.3 "Monitoraggio in corso di esecuzione";



- Di aver preso visione ed essere edotti di quanto contenuto nel “Piano di cantierizzazione” (Elaborato 058-A0RPC0104-Piano di cantierizzazione);
- Di aver preso visione ed essere edotti delle misure di mitigazione previsto nelle “Studio preliminare ambientale (Elaborato del PFTE 025-A0-R-SF-01-01_Studio preliminare ambientale”, allegato al progetto esecutivo), con particolare riferimento al prf 13 “Mitigazione degli impatti”;
- Di aver preso visione ed essere edotti delle misure di mitigazione indicate nella “Valutazione di Incidenza Ambientale” (Elaborato del PFTE “026-A0-R-SF-01-02_VINCA”, allegato al progetto esecutivo), con particolare riferimento al prf 15 “descrizione delle misure mitigative”
- che intende o non intende avvalersi del subappalto;
- di applicare il CCNL indicato dall’AdSP o altro CCNL equivalente, con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di aver assolto agli obblighi di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999;
- il numero di dipendenti da impiegare per l’esecuzione dell’appalto;
- di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e CASSA EDILE
- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, nonché degli eventuali impedimenti derivanti dalla particolarità dei luoghi nei quali si dovrà intervenire, quali difficoltà di accesso e di sosta per i mezzi dell’impresa, difficoltà per reperire aree nelle quali sistemare materiali e attrezzi per l’esecuzione dei lavori, difficoltà derivanti dalla collocazione del cantiere, e di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa od eccettuata, che possono avere influito od influire sia sulla esecuzione dei lavori sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
- di aver tenuto conto, per le prestazioni a corpo, delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;



- di impegnarsi ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- di aver valutato, al fine della formulazione della propria offerta, il progetto esecutivo, e di accettarlo senza condizioni o riserva alcuna;
- di essere perfettamente edotto del cronoprogramma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole;
- di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento inserito nell'Allegato B al Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO 2023-2025 – (https://www.AdSPmaredisardegna.it/wp-content/uploads/2022/12/piao_2023_2025_sottosez_rc_t_all_b_codice_comportamento.pdf) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.

Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, in caso di aggiudicazione, dovranno presentare l'impegno ad uniformarsi alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare all'AdSP la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia devono dichiarare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

L'istanza e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:



- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata in bollo sulla base e con le modalità indicate nella Circolare della Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2023



<https://www.agenziaentrare.gov.it/portale/documents/20143/5409684/Circolare+n.+22+del+28+luglio+2023+bollo+codice+dei+contratti+pubblici.pdf/89c37c94-19f4-1c20-be60-5e52f578d9ab>).

14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Nel caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e presenta, ai sensi dell'art. 186 bis, comma 5, l. fall., una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del RD 267/1942 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

NB: la relazione deve essere aggiunta all'autorizzazione, quale requisito ulteriore richiesto per partecipare alla gara (Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2018, n. 5966; TAR Toscana sez. III, n. 286/2023; si v. anche quanto prescritto dall'art. 95 Codice della crisi d'impresa)

14.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il PASSOE dell'ausiliaria,
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

14.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, indicante la quota percentuale di partecipazione di ciascun operatore economico;



- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, nonché la quota percentuale di partecipazione spettante a ciascun operatore economico (se di pertinenza);
 - c. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;



- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA ECONOMICA

CONTENUTI DELL'OFFERTA ECONOMICA

L' "Offerta economica", ai sensi dell'art. 108, c. 9, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), dovrà essere inserita, pena l'esclusione dalla gara, nel sistema telematico e dovrà contenere:

1. il ribasso percentuale unico offerto da applicarsi all'importo complessivo dell'appalto, pari a € **9.890.279,54**, espresso in cifre e in lettere;
2. i propri costi della manodopera in relazione al presente appalto ricompresi nel ribasso offerto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023;
3. i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ricompresi nel ribasso offerto, ai sensi di quanto previsto



dall'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023.

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o dei propri oneri aziendali e/o dei propri costi della manodopera comporteranno l'esclusione dell'offerta.

Relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, il Responsabile unico del progetto procede a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lettera d) del D.lgs. 36/2023 e successive modificazioni e precisamente verificherà se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi, indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13 del d.lgs. 36/2023 e successive modificazioni.

NB: L'operatore economico potrà indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire all'AdSP la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata dall'AdSP con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Al fine dell'obbligatoria verifica di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023, l'offerta economica dovrà contenere il dettaglio del costo della manodopera come da modello Allegato.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. f) del D.lgs. 36/2023 non sono ammesse offerte in aumento.

Non sono ammesse offerte in variante e/o in alternativa e/o per prestazioni diverse.

Si precisa che:

- il ribasso deve essere espresso fino alla terza cifra decimale e deve essere espresso in cifre ed in lettere. Nel caso in cui fossero indicati più decimali, l'AdSP procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 3 (tre) cifre dopo la virgola;
- in caso di discordanza tra gli elementi dell'offerta (sconto percentuale offerto, prezzo offerto, espressi in cifre e in lettere) prevale il ribasso percentuale espresso in lettere;
- nel caso di concorrenti riuniti l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti.

16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Il RUP, il soggetto deputato all'espletamento della gara o la Commissione a tal fine istituita, il giorno **27.10.2023 alle ore 10:15**, procederà, in seduta pubblica telematica, all'apertura dei plichi pervenuti nella piattaforma telematica dell'ente.



Poiché l'AdSP intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107, comma 3, procederà prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente che avrà presentato la migliore Offerta.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.108, comma 1, del Codice, avvalendosi dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art 107 comma 3.

Trattandosi di un appalto finanziato con Fondi PNRR trovano applicazione, ai sensi dell'art. 225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 le disposizioni di cui al decreto legge 77/2021 convertito con modifiche dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

Il corrispettivo è da considerarsi a corpo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ai sensi dell'art 108 comma 10 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'AdSP può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dall'AdSP;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'AdSP procederà a verificare, in capo al concorrente aggiudicatario la sussistenza dei requisiti di carattere generale e speciale.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC. L'AdSP aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.



Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del succitato concorrente, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Si prevede, ove ne ricorra la necessità al fine del rispetto della tempistica di cui alla misura del PNRR con cui è stato finanziato l'intervento, la possibilità dell'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9, del D. Lgs. 36/2023 (i lavori dovranno avere inizio necessariamente entro il 31.12.2023).

L'AdSP si avvarrà della facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ovvero per ragioni di pubblico interesse o per diverse valutazioni sulla programmazione in materia di lavori pubblici, e ciò senza che i concorrenti possano avanzare pretese di alcun genere o richieste di indennizzi o rimborsi.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, qualora la stessa venga ritenuta congrua e vantaggiosa dall'AdSP.

In caso di offerte uguali si procederà direttamente al sorteggio pubblico.

L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto d'appalto, previa presentazione della relativa documentazione, nel giorno stabilito dall'AdSP, con un preavviso di almeno dieci giorni. È assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'AdSP, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.



Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell'AdSP. Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Le suddette spese ammontano ad € 7.214,00 (€ 5.900,00 + IVA (22%) + € 16,00).

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico in sede di gara interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24. IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO (art. 102 del Codice)

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato all'art.3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'aggiudicatario è inoltre obbligato, trattandosi di appalto finanziato con fondi PNRR al rispetto dell'art. 47 del decreto legge 77/2021 convertito con modifiche dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'AdSP:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi



comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. OBBLIGO RISPETTO DEI PRINCIPI DNSH

L'intervento è finanziato per € 10 milioni con fondi PNRR – Misura M5C3 – investimento 4 – Interventi per le Zone Economiche Speciali (ZES). Pertanto, gli operatori economici accettano, senza condizione o riserva alcuna, gli obblighi derivanti dal rispetto del principio DNSH indicati all'art 34 del Capitolato speciale di appalto, nonchè nella relazione di sostenibilità dell'opera allegata al progetto esecutivo (Elaborato "009-X0RDN0208-Relazione DNSH") con particolare riferimento al prf 6.3 "Monitoraggio in corso di esecuzione.

L'aggiudicatario è, pertanto, tenuto alla rilevazione e compilazione, in corso di esecuzione di apposite schede che devono riferire sui seguenti elementi:

- A. Delimitazione del progetto: intesa come poligonale dell'area interessata dalla esecuzione dei lavori, per la cui individuazione si rimanda agli elaborati progettuali.
- B. Periodo di valutazione: le rilevazioni dovranno riferirsi ad uno specifico periodo di rilevamento, **periodicamente cadenzato dalla emissione degli Stati di avanzamento dei lavori** in modo che la Direzione dei lavori possa redigere le relazioni periodiche previste contrattualmente.
- C. Tipi di emissione da includere, distinte per: tipologia di energia fornita per il cantiere, tipologia dei mezzi impiegati (e frequenza di impiego) con descrizione delle Categorie di riferimento dei mezzi utilizzati (dove Euro 6 è il veicolo meno inquinante) e descrizione dei limiti riguardanti le emissioni di Co2, NOx e particolati;



D. Monitoraggio dei rifiuti prodotti dal cantiere, al fine di verificare la percentuale di rifiuti inviata a recupero, che dovrà essere $> 70\%$.

Per ogni periodo i dati rilevati dovranno consentire di compilare le apposite Schede tecniche estratte dall'ultimo aggiornamento disponibile della "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente", schede che, ad oggi, sono indicate con riferimento alla Guida allegata alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.33 del 13 ottobre 2022.

Si rappresenta che la mancata presentazione di quanto richiesto, che non consente alla DL di redigere le relazioni periodiche richieste dal Ministero, comporterà la sospensione del pagamento del certificato di pagamento relativo allo stato di avanzamento dei lavori di riferimento.

27. IMPOSTA DI BOLLO (ART 18. CODICE)

Ai sensi dell'art 18 comma 10 e del richiamato allegato I.4 del Codice, il valore dell'imposta di bollo che l'Aggiudicatario assolve una tantum al momento della stipula del contratto è calcolato in proporzione al valore dello stesso.

Resta inteso che, come specificato nella Circolare della Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2023, l'imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto andrà scomputata dal succitato calcolo.

Si precisa che tale modalità di determinazione dell'imposta di bollo deve essere applicata anche nel caso di contratti rogati o autenticati da notai o altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche. Pertanto, all'imposta di bollo così come sopra determinata andranno sommati gli altri tributi dovuti per la registrazione nella nuova misura stabilita dal codice dei contratti.

28. PAGAMENTI

⇒ ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al **20% (venti per cento)** – da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e



9, del D.Lgs. 36/2023. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo del suddetto comma 3. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

⇒ **PAGAMENTI IN ACCONTO**

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso di gara e delle prescritte ritenute, coincidente con l'importo del certificato di pagamento, raggiunga la cifra di **€ 500.000,00 (euro cinquecentomila/00)**.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento, **ferma restando la previa presentazione da parte dell'appaltatore delle schede di cui all'art.26 del presente disciplinare.**

Ai sensi dell'art. 125, commi 3 e succ., del D.Lgs. 36/2023, lo stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal registro di contabilità, è adottato con le modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione dell'esecutore dei lavori oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.

Lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di



contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento all'AdSP, la quale procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'AdSP del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

⇒ **PAGAMENTI A SALDO**

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione di regolare fattura, previa acquisizione della regolarità contributiva e fiscale e alla presentazione da parte dell'Appaltatore di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9, del Codice.

29. DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA

L'aggiudicatario prima della sottoscrizione del contratto dovrà presentare:

- la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193. La suddetta garanzia dovrà prevedere la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso l'AdSP



per l'eventuale indebito arricchimento e potrà essere rilasciata congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con l'AdSP

- **polizza di assicurazione** per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice, con i seguenti massimali:

“partita 1” importo di contratto;

“partita 2” € 1.000.000,00

“partita 3” € 1.000.000,00

“RCT” con un massimale di € 5.000.000,00

30. PENALI

Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali previsti per l'esecuzione dei lavori è applicabile per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera pari allo 0.6‰ (zero virgola sei per mille) del corrispettivo netto contrattuale previsto per l'esecuzione dei lavori e comunque complessivamente non superiore al 10% del corrispettivo stesso, secondo quanto stabilito dal contratto.

Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente e nel capitolato, all'appaltatore è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, pari allo 0.6‰ (zero virgola sei per mille) dell'importo netto contrattuale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce “imprevisti”, nei limiti delle risorse ivi disponibili. Il premio è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte dell'AdSP del certificato di collaudo.

Sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0.6‰ (zero virgola sei per mille) dell'importo netto contrattuale qualora in sede di svolgimento dei lavori il direttore dei lavori (DL) o il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) impartisca disposizioni scritte all'appaltatore e questi non esegua puntualmente le suddette disposizioni; la penale verrà applicata per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato dal DL o dal CSE per l'adempimento delle disposizioni scritte.

Una penale giornaliera pari 0.6‰ (zero virgola sei per mille) dell'importo netto contrattuale verrà parimenti applicata qualora in sede di svolgimento dei lavori questi debbano essere sospesi per gravi violazioni contrattuali, per inadempimenti legati alla sicurezza del cantiere o per incidenti e/o infortuni causati dal mancato rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri o delle



disposizioni del CSE o del DL; la penale verrà applicata per ogni giorno di interruzione del cantiere.

Ai sensi dell'art. 47 c.6 del DL 77/2021 convertito in legge n 108 del 2021 le suddette penali verranno applicate anche in caso di inadempimento degli obblighi di cui ai commi 3, 3 bis e 4 del medesimo articolo.

Le suddette penali non potranno superare complessivamente il 10% dell'importo contrattuale netto.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di applicazione, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

31. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante inserito nell'Allegato B al Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO 2023 - 2025 – (https://www.AdSPmaredisardegna.it/wp-content/uploads/2022/12/piao_2023_2025_sottosez_rc_t_all_b_codice_comportamento.pdf).

32. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, così come previsto dalle disposizioni transitorie di cui al comma 2 dell'art. 225 del Codice.

33. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Cagliari.



34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il RUP

Ing. Alessandra Mannai

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Responsabile dell'Ufficio Appalti

Dott.ssa Antonella Pillitu